



## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

### NOTE INFORMATIVE E CASI PARTICOLARI

L'erogazione del capitale avviene in un arco temporale predefinito che al massimo potrà risultare di 10 anni e l'erogazione della singola rata è prevista con **frequenza trimestrale**. Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

I costi amministrativi per l'erogazione di RITA sono pari a 5 Euro per ciascuna rata e sono indicati anche nel Documento Informativo dedicato che contiene anche un approfondimento sul regime fiscale.

La rendita anticipata è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con applicazione dell'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui sopra facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

**DECESSO DEL BENEFICIARIO DELLA RITA** – In caso di decesso dell'iscritto nel periodo di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, può essere riscattato secondo la particolare disciplina del riscatto per premorienza delle forme di previdenza complementare.

**POSIZIONE GRAVATA DA VINCOLI PER LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO** – All'erogazione a titolo di RITA si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità di cui all'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 252/2005. La RITA è quindi intangibile per 4/5 alla stregua delle prestazioni pensionistiche in forma di capitale o delle anticipazioni per spese sanitarie.

**CONTRIBUZIONI SUCCESSIVE ALL'ATTIVAZIONE DELLA RITA** – Indipendentemente dal capitale destinato all'erogazione a titolo di RITA (parte della posizione o l'intera posizione), le eventuali contribuzioni aggiuntive sopraggiunte successivamente alla attivazione della RITA costituiscono posizione a sé stante distinta da quella destinata all'erogazione della RITA.

**TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE** – In corso di erogazione della RITA è possibile optare per il trasferimento della posizione complessiva (inclusa quindi la quota parte destinata ad alimentare la RITA). In questi casi la RITA è revocata.

### 1. DATI DELL'ADERENTE - (compilazione a cura dell'aderente)

Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell'aderente.

### 2. OPZIONE PRESCELTA – (compilazione a cura dell'aderente)

Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi nella sezione 2 del presente modulo, la porzione di montante destinata a RITA sarà riversata nel Comparto più prudente della forma pensionistica complementare.

### 3. ATTESTAZIONE REQUISITI DI LEGGE - (compilazione e sottoscrizione a cura dell'aderente)

I requisiti anagrafici sono verificati con riferimento al momento in cui è eseguita l'analisi della pratica da parte del Fondo pensione.

La mancanza di uno solo dei requisiti è motivo di rigetto della richiesta di erogazione.

Si ricorda che la prestazione spetta solamente agli iscritti titolari di reddito di lavoro.

### REQUISITI DA POSSEDERE E DOCUMENTI DA ALLEGARE (a cura dell'aderente)

Per entrambe le tipologie di R.I.T.A. di cui alla sezione 3 del modulo di richiesta (precisamente RITA per CONTRIBUZIONE ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. 252/2005 e RITA per INOCCUPAZIONE ai sensi dell'art. 11 comma 4-bis del D.Lgs. 252/2005), è prevista la presenza della condizione della maturazione del requisito per la pensione di vecchiaia entro un numero massimo di anni.

- **Se l'iscritto ha selezionato la tipologia "RITA per CONTRIBUZIONE"** → entro 5 anni dall'età per la pensione di vecchiaia
- **Se l'iscritto ha selezionato la tipologia "RITA per INOCCUPAZIONE"** → entro 10 anni dall'età per la pensione di vecchiaia

Conseguentemente, a titolo esemplificativo, ai sensi della disciplina previdenziale vigente, sono richiesti all'iscritto i seguenti **REQUISITI ANAGRAFICI**:

- Se l'iscritto ha selezionato la tipologia "RITA per CONTRIBUZIONE"
  - → 61 anni e 7 mesi fino al 31/12/2018
  - → 62 anni dal 01/01/2019
- Se l'iscritto ha selezionato la tipologia "RITA per INOCCUPAZIONE"
  - → 56 anni e 7 mesi fino al 31/12/2018
  - → 57 anni dal 01/01/2019

Sono fatti salvi eventuali futuri adeguamenti della disciplina per accedere alla pensione di vecchiaia secondo il regime obbligatorio di appartenenza. Per entrambe le tipologie di R.I.T.A. è richiesto il requisito di 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare.

Per comprovare i requisiti di Legge l'iscritto dovrà inoltre allegare al presente modulo i **SEGUENTI DOCUMENTI**:

- **Se l'iscritto ha scelto la tipologia "RITA per CONTRIBUZIONE"**
  - 1) Carta di identità in vigore;
  - 2) attestazione della cessazione del rapporto di lavoro:
    - nel caso di lavoratore dipendente:
      - Lettera di dimissioni/licenziamento con timbro e firma del datore di lavoro.
      - Stato occupazionale rilasciato dal centro per l'impiego dal quale risulti lo stato attuale di occupazionale.
    - nel caso di lavoratore autonomo/libero professionista:
      - Documentazione attestante la chiusura della partita IVA.
      - Dichiarazione sostitutiva di notorietà di certificazione dello stato di disoccupazione (ex art. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000) autenticata dal comune.
  - 3) per provare il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori dovrà essere inviato alla Compagnia/Fondo Pensione:
    - l'estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell'INPS, oppure
    - gli estratti conto rilasciati dagli Enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la RITA.
  - 4) per provare il raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi dalla cessazione dell'attività lavorativa: documento "La Mia Pensione" scaricabile dall'Area Riservata del sito dell'INPS.
- **Se l'iscritto ha scelto la tipologia "RITA per INOCCUPAZIONE"**
  - 1) Carta di Identità in vigore
  - 2) per provare il raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi dall'inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a 24 mesi: documento "La Mia Pensione" scaricabile dall'Area Riservata del sito dell'INPS;
  - 3) Conferma della cessazione dell'attività lavorativa: si vedano sopra le indicazioni contenute nei dettagli della tipologia precedente.

### 4. COORDINATE BANCARIE - (compilazione e sottoscrizione a cura dell'aderente)

Vanno indicate le coordinate bancarie (codice **IBAN**) complete del conto presso cui deve essere effettuato il bonifico di pagamento ricorrente della rendita integrativa.